



SEDUTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 244/2023 del 12/05/2023

OGGETTO : MODIFICA AL “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 01 GENNAIO 2021.” APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 96/2020.

L'anno duemilaventitre il giorno dodici del mese di Maggio nella Residenza Municipale,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESIEDE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - CARMINE VALENTE
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE - MACRÌ DOTT.SSA ALESSANDRA**

ORIGINALE



Il Dirigente Dott. Quirino Volpe responsabile del Servizio Entrate

CONSIDERATO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- la delibera di Consiglio Comunale n. 96/2020 del 31.12.2020 con oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. decorrenza 01 Gennaio 2021" che istituisce e regola con decorrenza 01 gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n° 20/2021 del 29/04/2021 ha apportato modifiche al "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021."
- la delibera di Consiglio Comunale n° 41/2022 del 24/05/2022 ha apportato modifiche al "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021."

CONSIDERATA

- La necessità di apportare al Regolamento modifiche atte a semplificare gli adempimenti da parte dei contribuenti;



Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il parere dei Revisori dei Conti, espresso sulla presente proposta ai sensi dell'articolo 239 (comma 1, lett. b, n. 2 e n. 7) del Decreto Legislativo 267/2000 reso in allegato;

PROPONE DI DELIBERARE

Le seguenti modifiche al "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021."

approvato con delibera di Consiglio Comunale n.96/2020:

Articolo 14

- Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Non sono soggette alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1: le forme di diffusione pubblicitaria a carattere temporaneo effettuate all'interno delle attività con durata di esposizione sino a 90 giorni; le esposizioni di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno; la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali; i cartelli vendesi/affittasi posti sugli immobili, che non rientrano nell'esenzione di cui all'art. 31, c.1, lettera v), di dimensione fino ad $\frac{1}{4}$ di mq.; gli arredi esterni quali tavoli sedie ed ombrelloni pubblicizzati.

L'autorizzazione è sostituita da apposita dichiarazione da presentare al Comune ovvero esclusivamente al concessionario in caso di affidamento del servizio, prima della diffusione dei messaggi pubblicitari, contestualmente al versamento del relativo canone se dovuto.

**Motivazione:**

Si ritiene opportuno, che tale facoltà sia estesa anche a tutte quelle attività che non siano prettamente a carattere commerciale, quali ad esempio, associazioni, enti, comitati ecc.. che abbiano necessità di esporre pubblicità a carattere temporaneo presso le proprie sedi.

- Sostituire il comma 3 con il seguente:

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 50 impianti.

Motivazione:

Si ritiene opportuno adeguare il comma 3 alla modifica del precedente comma 1 ed aumentare il numero degli impianti pubblicitari autorizzabili da 10 a 50, poiché alcune tipologie commerciali, quali ad esempio, grandi supermercati, impianti di distribuzione carburante ecc., richiedono un numero superiore di impianti e risulta macchinoso procedere per uno stesso punto vendita ad istruttorie separate che comportano aggravio di lavoro per gli uffici, nonché ulteriori costi in termini di spese di istruttoria a carico dei contribuenti.

- Sostituire la lettera c) del comma 6 con il seguente:

c) l'ubicazione, la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario ed il messaggio inciso che si richiede di esporre;

Motivazione:

La precisazione all'atto dell'istruttoria, del messaggio pubblicitario inciso permette di determinare il canone in modo corretto, poiché ciò consente di distinguere le insegne di esercizio, esenti sino ad una superficie complessiva di 5 mq, dalle insegne pubblicitarie oggetto di imposizione.

Articolo 16

- Eliminare il comma 2

Motivazione:

a causa di un refuso, trattasi di ripetizione del comma 1 dell'art. 17



- Eliminare il comma 4 dall'art. 16 ed introdurlo al successivo art. 17

Motivazione:

Risulta più corretto spostare detto comma all'articolo 17, rubricato "**Procedure**".

- Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

Motivazione:

La modifica da 60 in 30 giorni è stata effettuata per rendere più congruo il termine per il ritiro dei titoli autorizzativi

Articolo 17

- Sostituire il comma 2 dell'art. 16, con il seguente:

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. i termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Motivazione:

Si ritiene opportuno modificare per maggiore coerenza con il disposto normativo della Legge 241/1990.

- Eliminare il comma 3

Motivazione:

Il testo è stato rielaborato ed inserito nel comma 2.

Articolo 21

- Sostituire la lettera d) del comma 1 con il seguente:

d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

Motivazione:



La modifica è effettuata conseguentemente alla precedente rettifica del comma 9 dell'articolo 16

Articolo 32

- Sostituire la lettera h) del comma 1 con il seguente:

h) per le occupazioni temporanee per raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione ed attività di volontariato effettuate da Enti senza scopo di lucro, con finalità di assistenza, previdenza, cultura e ricerca scientifica, e per le occupazioni, senza scopo di lucro, aventi carattere ricorrente effettuate in occasione di feste patronali e di quartiere, la tariffa è ridotta del 50%;

Motivazione:

Attesa la natura delle occupazioni senza scopo di lucro, effettuate in occasione di feste patronali e di quartiere, aventi carattere ricorrente, si ritiene opportuno includere le stesse nella categoria di occupazioni già previste dalla lettera h) del presente articolo.

Articolo 35

- Sostituire la lettera b) del comma 1 con il seguente:

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

b) per i manifesti, privi di sponsor commerciali contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di soggetti, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

Motivazione:

Con la suddetta modifica, si ritiene opportuno applicare tale agevolazione anche a soggetti privati che intendono diffondere messaggi aventi finalità sociale senza scopo di lucro, non limitandone la possibilità alle sole forme associative.

Articolo 41 bis

- Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei casi di cui all'art. 8 c. 7 ed all'art. 16 c. 12 del presente regolamento, per i debiti pregressi aventi natura tributaria e non tributaria, inclusi quelli per i quali sia già stato emesso avviso di accertamento ovvero avviso di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, possono essere concesse rateizzazioni, su specifica richiesta del debitore purchè lo stesso attesti di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

Motivazione:



Si ritiene necessario, visto il periodo di particolare difficoltà, consentire la possibilità ai contribuenti di rateizzare e quindi regolarizzare anche i debiti pregressi, per i quali sia stato emesso formale avviso di accertamento.

Articolo 53 bis

- Aggiungere il comma 11:

11. Qualora la massima apertura della tenda sia ostacolata in modo oggettivo da altra struttura o manufatto, regolarmente autorizzati dall'Ente, il Canone sarà computato in relazione alla superficie effettiva realmente utilizzabile.

Motivazione:

Si ritiene opportuno, nel caso di oggettivo impedimento all'utilizzo della struttura, che la stessa venga corrisposta dal contribuente per la sola superficie effettivamente utilizzata.

Articolo 53 ter

- Abrogare

Motivazione:

Attesa la natura con cui viene concesso l'uso temporaneo del teatro, del museo e delle sale comunali, non avendo l'Ente come oggetto principale l'esercizio di attività lucrativa, ma svolgendo compiti e perseguendo fini di natura principalmente istituzionale, quando pone in essere operazioni espressamente previste negli artt. 2 e 3 DPR 633/72 (presupposti oggettivi) è un soggetto iva e quindi, limitatamente a tale attività dovendo ottemperare a tutti gli obblighi formali e sostanziali della normativa IVA, si ritiene di dover escludere i suddetti beni dall'ambito di applicazione del Canone Patrimoniale.

Articolo 58

- Aggiungere il comma 8:

8. La diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, effettuata per un periodo non superiore a 30 giorni; in occasione di attività politiche, culturali, sportive, filantropiche; per la raccolta di fondi, per campagne di sensibilizzazione, per attività di volontariato; se non visibile dalla pubblica via, o comunque in luoghi non soggetti al transito di veicoli comprese le zone a traffico limitato, solo se l'esposizione pubblicitaria avviene nelle ore non sottoposte al passaggio degli stessi; non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

Motivazione:

Si ritiene opportuno snellire il procedimento autorizzativo, nonché di alleggerire gli adempimenti relativi alla diffusione di forme pubblicitarie di breve durata in occasione di attività aventi carattere sociale.

Allegato B

- Abrogare la tabella di cui al punto 3. TARIFFA STRUTTURE COMUNALI IN USO TEMPORANEO



Motivazione:

Vista l'abrogazione dell'art. 53 ter, vengono abrogate anche le relative tariffe.

Si riporta in allegato il testo regolamentare, integrato con le su dette proposte di modifica.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente

Quirino Volpe Dirigente Servizio Entrate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la su riportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole del {inserire_qui_Cognome_Nome_Dirigente_Responsabile}, Responsabile del Servizio {inserire_qui_Servizio }, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;
- Visto:
 - il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;
 - che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta di deliberazione.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Carmine Valente

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Macrì Dott.ssa Alessandra

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)